



C O M U N E D I I G L E S I A S

(PROVINCIA DEL SUD - SARDEGNA)

Metodologia per la graduazione delle Elevate Qualificazioni

Ottobre 2023

ART. 1 Disposizioni generali

1. . Il presente regolamento disciplina gli incarichi di Elevata Qualificazione definendone le tipologie e le funzioni; regola inoltre le procedure per l'individuazione, il conferimento, la valutazione e la revoca degli incarichi, nel rispetto di quanto previsto dai CCNL vigenti in materia.
2. Le risorse destinate al finanziamento della retribuzione di posizione e di risultato delle posizioni organizzative sono corrisposte a carico del bilancio del Comune, entro i limiti previsti dalla legge e dalla contrattazione nazionale e decentrata.

Art. 2 - Area delle posizioni di Elevata Qualificazione

1. Nel rispetto dei criteri generali contenuti in disposizioni legislative, contrattuali, nonché nel vigente regolamento degli uffici e dei servizi, il Comune di Iglesias istituisce le posizioni di lavoro di cui all'articolo 16 del CCNL Funzioni Locali 22.11.2022, che richiedono con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da un elevato grado di autonomia gestionale ed organizzativa,
 - b) lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità, comprese quelle comportanti anche l'iscrizione ad albi professionali, richiedenti elevata competenza specialistica acquisita attraverso titoli formali di livello universitario del sistema educativo e di istruzione oppure attraverso consolidate e rilevanti esperienze lavorative in posizioni di elevata qualificazione professionale o di responsabilità, risultanti dal curriculum.
2. L'area delle Elevate Qualificazioni comporta assunzione diretta di prodotto e di risultato ed è caratterizzata da contenuti di particolare professionalità.

Art. 3 Funzioni e competenze del personale incaricato di Elevata Qualificazione

1. L'incarico di Elevata Qualificazione comporta, nell'ambito delle deleghe assegnate e delle direttive impartite dal dirigente di riferimento – che resta in ogni caso responsabile delle attività svolte e dei risultati conseguiti - le seguenti funzioni:
 - a. gestione dell'attività ordinaria che fa capo alla struttura;*
 - b. gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate;*
 - c. gestione delle attività volte al raggiungimento degli obiettivi assegnati,*
 - d. responsabilità dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 5 della legge. 241/90, come di seguito modificato ed integrato, e delle attività, come delegati dal dirigente;*
 - e. gestione delle attività e/o dei progetti, aventi contenuti di alta professionalità e specializzazione, volti al raggiungimento degli obiettivi assegnati;*
 - f. attività di studio e ricerca caratterizzate da elevata autonomia ed esperienza;*

g. esercizio delle funzioni di consulenza legale, di rappresentanza e assistenza in giudizio dell'Ente.

Art 4 - Criteri generali per il conferimento dell'incarico

1. Gli incarichi di Elevata Qualificazione sono conferiti dal dirigente di Settore competente con atto di gestione scritto e motivato, a dipendenti di cat. D avente rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, nel rispetto dei criteri di cui al presente regolamento;
2. Per il conferimento degli incarichi si tiene conto, rispetto alle funzioni ed attività da svolgere, della natura e caratteristiche dei programmi da realizzare, dei requisiti culturali posseduti, delle attitudini e delle capacità professionali ed esperienza acquisiti dal personale della categoria D;
3. Al fine dell'individuazione del soggetto cui conferire l'incarico, il Dirigente – nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 150/2009 (*"Attribuzione di incarichi e responsabilità"*) - effettua la scelta tenendo conto dei seguenti parametri di valutazione:
 - a) esperienza lavorativa maturata presso l'ente, oppure anche presso altri Enti pubblici e/o aziende private, in posizioni di lavoro che richiedono significativo grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) preparazione culturale posseduta e capacità di gestione di gruppi di lavoro;
 - c) attitudini di carattere individuale, capacità professionali specifiche in relazione alle funzioni spiccatamente gestionali da conferire.

Art. 5 - Durata degli incarichi

1. Gli incarichi sono conferiti per un periodo massimo non superiore a 3 anni, con atto scritto e motivato e possono essere rinnovati con le stesse modalità e formalità.

Art. 6 - Sostituzione e revoca dell'incarico

1. Gli incarichi possono essere revocati, con provvedimento scritto e motivato, prima della scadenza, dal soggetto che ha provveduto al loro conferimento:
 - a) per intervenuti mutamenti organizzativi;
 - b) in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale.
2. Nella ipotesi di cui al precedente comma 1 lett. b) dovranno essere indicati i risultati non conseguiti tra quelli rientrati nell'ambito degli obiettivi assegnati al soggetto chiamato a ricoprire la Elevata Qualificazione.
3. L'atto di revoca comporta:
 - a) la cessazione immediata dall'incarico di Elevata Qualificazione, con contestuale riassegnazione alle funzioni della categoria e del profilo di appartenenza;
 - b) la perdita immediata della retribuzione di posizione connessa;
 - c) la non attribuzione dell'indennità di risultato;

4. Il soggetto competente alla revoca dell'incarico prima di procedere all'adozione dell'atto di revoca, dovrà acquisire in contraddittorio le valutazioni dell'interessato che ha la facoltà di farsi assistere dall'organizzazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato, ovvero da persona di sua fiducia.
5. In caso di assenza, ovvero di impedimento, del titolare di Elevata Qualificazione la competenza della gestione della specifica struttura viene avocata dal dirigente di riferimento.

art 7 - Retribuzione di posizione, di risultato e compensi aggiuntivi

1. Il trattamento economico accessorio del personale titolare di Elevata Qualificazione è composto dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato;
2. Tale trattamento è comprensivo di tutte le competenze accessorie e le indennità previste dai CCNL, compreso il compenso per lavoro straordinario.
3. In aggiunta alla retribuzione di posizione e di risultato, possono essere erogati anche i seguenti trattamenti accessori:
 - a) l'indennità di vigilanza prevista dall'art. 37 comma 1, lett. b), primo periodo, del CCNL del 6.7.1995, ai sensi dell'art. 35 del CCNL del 14.9.2000;
 - b) i compensi ISTAT, ai sensi dell'art.14, comma 5, del CCNL dell'1.4.1999 e dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000;
 - c) i compensi per lo straordinario elettorale, ai sensi dell'art. 39, comma 2, del CCNL del 14.9.2000; tali compensi sono riconosciuti solo nei casi nei quali vi sia stata l'acquisizione delle specifiche risorse collegate allo straordinario elettorale dai competenti soggetti istituzionali e nei limiti delle stesse;
 - d) i compensi per lavoro straordinario elettorale prestato nel giorno del riposo settimanale, ai sensi dell'art.39, comma 3, del CCNL del 14.9.2000, introdotto dall'art.16, comma 1, del CCNL del 5.10.2001;
 - e) i compensi per lavoro straordinario connesso a calamità naturali, ai sensi dell'art.40 del CCNL del 22.1.2004; tali compensi sono riconosciuti solo nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate agli enti con i provvedimenti adottati per far fronte ad emergenze derivanti da calamità naturali;
 - f) i compensi di cui all'art. 56-ter, previsti per il personale dell'area della vigilanza;
 - g) i compensi che specifiche disposizioni di legge espressamente prevedano a favore del personale, in coerenza con le medesime, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - gli incentivi per funzioni tecniche, secondo le previsioni dell'art.113 del D.Lgs.n.50 del 2016;
 - i compensi professionali degli avvocati, ai sensi dell'art.9 della legge n.114 del 2014;

- i compensi incentivanti connessi ai progetti per condono edilizio, secondo le disposizioni della legge n. 326 del 2003; ai sensi dell'art.6 del CCNL del 9.5.2006;
- i compensi incentivanti connessi alle attività di recupero dell'evasione dei tributi locali, ai sensi dell'art.3, comma 57 della legge n.662 del 1996 e dall'art.59, comma 1, lett. p) del D.Lgs.n.446 del 1997;
- i compensi connessi agli effetti applicativi dell'art. 12, comma 1, lett. b), del D.L. n.437 del 1996, convertito nella legge n.556/1996, spese del giudizio

Art. 8 - Graduazione delle Elevate Qualificazioni

1. La graduazione delle Elevate Qualificazioni avviene con il supporto del Nucleo di Valutazione applicando i criteri di cui all'Allegato "A" del presente regolamento.
2. La graduazione delle posizioni di lavoro, che prevedono l'attribuzione di incarichi Elevata Qualificazione è volta ad individuare il punteggio in corrispondenza del quale viene stabilita la retribuzione di posizione, da un minimo di Euro 5.000,00 ad un massimo di Euro 18.000,00 annui lordi per 13 mensilità, deve tenere conto della complessità e della rilevanza delle responsabilità amministrative e gestionali di ciascuna posizione di Elevata Qualificazione, del numero delle risorse umane assegnate, del budget gestito nonché dell'ampiezza e del contenuto delle eventuali funzioni delegate con attribuzione di poteri di firma di provvedimenti finali a rilevanza esterna.
3. Le risultanze delle operazioni di cui al precedente comma sono finalizzate alla determinazione della retribuzione di posizione, da riconoscersi nell'ambito e nel rispetto dei limiti sottoindicati:

Valore della posizione	Retribuzione di posizione
(96 – 100]	da 15.600,00 a 18.000,00
(91 – 95]	da 14.100,00 a 15.500,00
(86 – 90]	da 12.600,00 a 14.000,00
(81 – 85]	da 11.100,00 a 12.500,00
(76 - 80]	da 9.600,00 a 11.000,00
(71 – 75]	da 8.100,00 a 9.500,00
(66 – 70]	da 6.600,00 a 8.000,00
(61 – 65]	da 5.100,00 a 6.500,00
≤ 60	5.000,00

Art. 9 - Valutazione e retribuzione di risultato

1. I risultati delle attività svolte dai dipendenti cui siano stati attribuiti gli incarichi di Elevata Qualificazione sono soggetti a valutazione annuale in base al sistema a tal fine adottato dall'ente e oggetto di confronto con le OO.SS.
2. I risultati delle attività svolte dai dipendenti a cui è stato conferito incarico di Elevata Qualificazione sono valutati annualmente dal Nucleo di Valutazione.
3. La valutazione positiva dà anche titolo alla corresponsione della retribuzione di risultato di cui all'art. 17 del CCNL 22.11.2022.
4. I criteri generali per la determinazione della retribuzione di risultato dei titolari di Elevata Qualificazione sono definiti in sede di contrattazione decentrata.
- 4bis Nell'ipotesi di conferimento ad un lavoratore, già titolare di posizione organizzativa o di alta professionalità, di un incarico ad interim relativo ad altra posizione di Elevata Qualificazione, per la durata dello stesso, al lavoratore, nell'ambito della retribuzione di risultato, è attribuito un ulteriore importo definito con provvedimento di attribuzione dell'incarico, sentito il Nucleo di valutazione, la cui misura può variare dal 15% al 25% del valore economico della retribuzione di posizione prevista per la posizione organizzativa oggetto dell'incarico ad interim
5. Gli incarichi di Elevata Qualificazione possono essere revocati con atto motivato:

Art. 10- Orario di lavoro degli incaricati delle Elevate Qualificazioni

1. Al dipendente incaricato della Elevata Qualificazione è concessa la flessibilità necessaria nella gestione del suo tempo di lavoro, idonea al raggiungimento degli obiettivi assegnati, fermo restando il limite minimo di 36 ore medie settimanali da computarsi in relazione all'anno solare che costituisce riferimento all'attuazione dei programmi.
2. Nell'ambito di tale possibilità di organizzare il proprio lavoro, non potrà essere riconosciuto il pagamento né il recupero di eventuali ore eccedenti rilevate a fine anno solare di riferimento.

Art. 11- Disposizioni finali

4. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rinvia alle norme dei vigenti CC.CC.NN.LL. e CC.CC.DD.II. che disciplinano la materia, nonché alle disposizioni previste in sede di regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, di cui questo regolamento costituisce parte integrante.

Art. 12 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno/...../.....

Allegato “A” - Modello di pesatura delle elevate qualificazioni

Dimensione di valutazione	Peso	Sotto Dimensioni	Gradienti	Punteggio		Punteggi
	Area			Max		gradienti
Risorse	30	Risorse economiche	≥ 2.000.000 euro	3	15	15
			500.000 – 2.000.000 euro	2		10
			< 500.000 euro	1		7
		Risorse umane	≥ 15	3	15	15
			8-14 (estremi inclusi)	2		10
			< 8	1		7
Problem solving	30		Gestisce in autonomia processi decisionali con alto livello di discrezionalità.	3	30	30
			Gestisce processi gestionali discrezionali se pur nell’ambito di norme e procedure codificate.	2		20
			Gestisce processi decisionali prevalentemente codificati da norme e procedure standard.	1		10

Strategica	10		Svolge attività che concorrono in modo diretto alle strategie dell'amministrazione.	3	10	10
			Svolge attività rilevanti ma che concorrono in modo indiretto alle strategie dell'amministrazione.	2		7
			Gestisce servizi che se pur rilevanti non concorrono al raggiungimento delle strategie di ente.	1		3
Responsabilità	30		Elevata responsabilità giuridica e gestionale. Elevata la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	3	30	30
			Significativa responsabilità giuridica e gestionale. Significativa la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	2		20
			Apprezzabile responsabilità giuridica e gestionale. Apprezzabile la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	1		10

Allegato “B” - Modello di pesatura delle Elevate Qualificazioni “specialistiche”

Dimensione di valutazione	Peso	Sotto Dimensioni	Gradienti	Punteggio		Punteggi
	Area			Max		gradienti
Risorse	10	Risorse economiche	≥ 2.000.000 euro	3	5	4 - 5
			500.000 – 2.000.000 euro	2		2 - 3
			< 500.000 euro	1		0 - 1
		Risorse umane	≥ 15	3	5	4 – 5
			8-14 (estremi inclusi)	2		2 - 3
			< 8	1		0 - 1
Problem solving	40		Gestisce in autonomia processi decisionali con alto livello di discrezionalità.	3	40	31 - 40
			Gestisce processi gestionali discrezionali se pur nell’ambito di norme e procedure codificate.	2		21 - 30
			Gestisce processi decisionali prevalentemente codificati da norme e procedure standard.	1		0 - 20

Strategica	10		Svolge attività che concorrono in modo diretto alle strategie dell'amministrazione.	3	10	4 - 5
			Svolge attività rilevanti ma che concorrono in modo indiretto alle strategie dell'amministrazione.	2		2 - 3
			Gestisce servizi che se pur rilevanti non concorrono al raggiungimento delle strategie di ente.	1		0 - 1
Responsabilità	40		Elevata responsabilità giuridica e gestionale. Elevata la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	3	40	31 - 40
			Significativa responsabilità giuridica e gestionale. Significativa la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	2		21 - 30
			Apprezzabile responsabilità giuridica e gestionale. Apprezzabile la correlazione tra entità del rischio e sanzione applicabile.	1		0 - 21